

Parere di regolarità tecnica:

- ☒ favorevole
☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di parco
☒ Affari contabili e personale
☐ Controllo delle attività estrattive
☐ Interventi nel Parco
☐ Pianificazione territoriale
☐ Valorizzazione territoriale
☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- ☒ favorevole
☐ non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- ☒ Affari contabili e personale

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

- ☒ Presidente: **Alberto Putamorsi**

- ☒ Direttore: **Antonio Bartelletti**

Responsabile procedimento amministrativo:
Antonio Bartelletti

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione
n. 8 del 25 marzo 2021

oggetto: Esecuzione sentenza del TAR Toscana – Sez. I n. 524/2020 – rimborso delle spese di verifica anticipate alla Regione Toscana, obbligato in solido, a seguito di soccombenza e direttiva agli Uffici per le modifiche cartografiche conseguenti

L'anno duemilaventini, addì 25, del mese di marzo, alle ore 17:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018.

Sono presenti componenti n. 5 – assenti n. 3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Stefano Caccia	P
Giacomo Faggioni	P
Mirna Pellinacci	A
Antonella Poli	P
Alberto Putamorsi	P
Marco Tonazzini	A
Alessio Ulivi	P

Immediata eseguibilità del provvedimento: ☒

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto l'art. 21 comma h), della L. R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo, oltre quelle espressamente indicate, anche le funzioni non espressamente attribuite ad altro organo;

Preso atto del ricorso al TAR Toscana, n. 1118 /2017, integrato da tre successivi motivi aggiunti, per:

- l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco Regionale Alpi Apuane n. 21 del 30 novembre 2016, ad oggetto *“Piano per il Parco delle Alpi Apuane – approvazione”*, n. 31 del 18 luglio 2018, ad oggetto *“Rettifica puntuale dei nuovi limiti dei nuovi limiti del Parco per errori materiali in corrispondenza di attività estrattive in esercizio e regolarmente autorizzate prima dell'acquisizione di efficacia del Piano per il Parco – approvazione istruttoria”*, nonché della n. 50 del 15 novembre 2018, ad oggetto *“Piano per il Parco: modifiche cartografiche ex L.R. 56/2017 e ulteriori rettifiche puntuali per errori materiali ai perimetri dell'area protetta”*, considerando tutti questi atti interventi di riduzione dell'area originaria di concessione livellare e di potenziale sviluppo dell'attività estrattiva, esercitata dalla sopra detta ditta presso la cava n. 6 Piastriccioni C in Comune di Carrara;
- l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente, ancorché ignoti al ricorrente, compreso il diniego del progetto di coltivazione presentato in data 11 ottobre 2016 e reiterato il 30 maggio 2017;
- la condanna della Regione Toscana e del Parco Regionale delle Alpi Apuane al pagamento del risarcimento del danno, diretto o indiretto, procurato dall'adozione dei provvedimenti sopra indicati;

Preso atto che l'Avvocatura Regionale Toscana, con nota del 13 maggio 2020, assunta al protocollo dell'Ente al n 1735 della stessa data, ha trasmetto la sentenza n. 524/2020 TAR Toscana RG 1118/17, con la quale è stato definito il giudizio promosso sopra sunteggiato;

Tenuto conto che l'Avvocatura Regionale Toscana con la nota sopracitata si esprimeva in merito alla non necessità e/o opportunità di proporre appello avverso alla suddetta pronuncia richiedendo comunque di conoscere l'orientamento dell'Ente Parco;

Visto la nota del Presidente del Parco, protocollo n. 2585 del 13 luglio 2020, con la quale accoglieva l'orientamento concordando nel soprassedere dal proporre azioni avverse alla sentenza in parola, prendendo atto di quanto rappresentato dall'Avvocatura Regionale;

Considerato che il Tar Toscana con la sentenza 524/2020 ha respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, ma ha condannato la Regione Toscana e l'Ente Parco, in solido tra loro, al pagamento:

- delle spese processuali a favore del ricorrente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge;
- delle spese della verifica eseguita dall'Università degli studi di Pisa, nella misura di € 3.396,47, comprensive di € 500,00 anticipate dalla controparte;

Vista la nota dell'Avvocatura Regionale Toscana, assunta al protocollo in data 13 marzo 2021, al n. 1054 della stessa data, ad oggetto *“Sentenza del Tar Toscana nr. 524/2020 - Recupero quota parte spese di verifica”*, con la quale comunicava che l'Università di Pisa aveva richiesto interamente alla Regione Toscana il pagamento delle spese di verifica, per un importo di € 2.896,47 e che, per non incorrere in azioni esecutive con conseguente aggravio di spese, la stessa Regione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 92 dell'8 febbraio 2021, ha dato corso alla procedura di riconoscimento del debito sulle disponibilità del “Fondo spese legali” e con decreto dirigenziale n. 3101 del 19 febbraio 2021, oltre ad impegnare e liquidare l'intero importo dovuto, con l'anticipo della quota parte spettante all'Ente Parco, pari

al 50% per € 1.448,23, disponendo altresì di richiedere il rimborso da versare entro il termine di 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta medesima, pena l'attivazione, senza ulteriore avviso, del recupero coattivo del credito mediante iscrizione a ruolo;

Ritenuto di dover far fronte a quanto richiesto utilizzando le disponibilità del "Fondo per cause in corso" che con le scritture di chiusura del Bilancio d'esercizio 2020 si è provveduto ad incrementare con l'importo necessario, stimato in € 6.000,00;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile dell'U.O. competente, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli,

delibera

- a) di riconoscere la legittimità del debito derivante dalle obbligazioni insorte in relazione alla soccombenza nella sentenza Tar Toscana n. 524/2020 ed alla condanna alle spese, in solido al 50% con la Regione Toscana, e autorizzare il rimborso alla stessa di € 1.448,23, così come meglio dettagliato in narrativa del presente provvedimento, quale pagamento della quota a carico dell'Ente Parco delle spese di verifica richieste e liquidate a favore dell'Università degli Studi di Pisa;
- b) di prendere atto che nel "Fondo per cause in corso" sono disponibili le risorse per far fronte al rimborso di cui alla lettera a) e al pagamento, per quota parte, delle spese processuali a favore del ricorrente, una volta conosciute l'esatta consistenza;
- c) di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre le modifiche ai perimetri dell'area parco e dell'area contigua di cava in esecuzione della medesima sentenza 524/2020, al fine di una prossima adozione formale da parte del Consiglio direttivo;

delibera

altresì, tenuto conto dei tempi per provvedere stabiliti in 30 giorni pena il procedere, senza ulteriore avviso al recupero coatto – con voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.